



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 32 del 29.06.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti

Articolo 3 – Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto

Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti

Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

Articolo 7 – Base imponibile della tassa sui rifiuti

Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

Articolo 9 – Istituti scolastici statali

Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti livelli inferiori di prestazione del servizio

Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

Articolo 13 – Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Articolo 14 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

Articolo 14-bis Esenzione parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

Articolo 15– Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

Articolo 16 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Articolo 17 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

Articolo 18 – Tributo Provinciale

Articolo 19 – Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti
Articolo 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

Decorrenza della tassa
Articolo 21 – Semplificazioni amministrative

Articolo 22 –Versamento della tassa sui rifiuti

Articolo 23 – Scadenza del versamento

Articolo 24– Arrotondamento

Articolo 25 – Importi minimi

Articolo 26 – Gestione della tassa sui rifiuti

Articolo 27 – Funzionario responsabile

Articolo 28 – Poteri istruttori

Articolo 29– Accertamenti

Articolo 30 – Sanzioni ed interessi

Articolo 31 – Riscossione coattiva

Articolo 32 – Rimborsi

Articolo 33 – Contenzioso tributario

Articolo 34 – Norme transitorie e finali

Articolo 35 – Entrata in vigore

Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno, della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e le norme del Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*

2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

3. *Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*

4. *Per rifiuti urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

5. *Sono rifiuti speciali, quelli definiti tali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree*

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani -

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;*
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se risultano fornite di energia elettrica e acqua.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la

superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- locali tecnici.*

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite alla coltivazione del fondo, alla servicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, del c.c.;*
- b) le superfici destinate alle lavorazioni industriali e artigianali producenti rifiuti speciali*
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile

ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

<i>Attività</i>	<i>Riduzione della superficie</i>
<i>Lavanderie a secco, tintorie non industriali</i>	<i>15%</i>
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	<i>15%</i>
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie</i>	<i>20%</i>
<i>Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	<i>15%</i>
<i>Laboratori di analisi, farmaceutici</i>	<i>15%</i>
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	<i>10%</i>
<i>Pelletterie</i>	<i>15%</i>
<i>Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici</i>	<i>20%</i>
<i>Metalmecchaniche, officine di carpenteria metallica</i>	<i>15%</i>
<i>Falegnamerie, vetroresine</i>	<i>15%</i>
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	<i>20%</i>
<i>Marmisti, vetrerie</i>	<i>15%</i>
<i>Ospedali e case di cura</i>	<i>20%</i>
<i>Edilizia</i>	<i>15%</i>

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei criteri definiti all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, o da altro termine stabilito dalla normativa vigente. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell’allegato 1 del presente regolamento.

7. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all’allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all’attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche un’attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, con un minimo di 8 metri quadrati

9bis. I locali annessi alle utenze domestiche, come ad esempio garage, ripostigli, cantine e locali di sgombero, anche separati catastalmente dalla unità abitativa, sono tassati per la sola parte di quota fissa della tariffa della utenza domestica, prendendo come indice di riferimento quella con unico occupante.

10. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute, se dichiarate dalla parte e risultanti dai registri anagrafici comunali, trovano applicazione a partire dal giorno stesso in cui sono avvenute, con il conseguente ricalcolo della tassa dovuta fino al 31 dicembre dell’anno stesso

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata

con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

3. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 20.

4. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 20.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 100 di base imponibile	2
Oltre mq 100 di base imponibile	3

6. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 50 per cento;
- c) una sola abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o per usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi;

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma 1 è attribuita d'ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente articolo 10, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza; le riduzioni tariffarie indicate alle lettere b e c) del comma 1 devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, o detenzione o di variazione, presentata nei termini previsti

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di tale adempimento sono applicabili le medesime sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti urbani sito in via M. Polo, è prevista la riduzione della tassa per i titolari di utenze domestiche, regolarmente iscritte al ruolo TARI, che conferiscono al Centro di Raccolta di via M. Polo le tipologie di rifiuti di seguito elencate:

Tipologia rifiuto	Codice CER	Quantitativo massimo per utenza domestica nel periodo di riferimento (Kg)	Incentivo (Euro/Kg)
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	2	0,30
Contenitori T/FC bombolette spray	15.01.11*	2	0,30
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21*	2	0,50

<i>Frigoriferi e congelatori</i>	20.01.23*	200	0,15
<i>Olii e grassi commestibili</i>	20.01.25	10	0,45
<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</i>	20.01.27*	1	0,30
<i>Televisori e monitor</i>	20.01.35*	50	0,15
<i>Elettrodomestici ed apparecchi elettronici</i>	20.01.36	100	0,15
<i>Metallo</i>	20.01.40	20	0,30
<i>Sfalci e potature</i>	20.02.01	70	0,06
<i>Rifiuti ingombranti</i>	20.03.07	100	0,15
<i>Toner per stampa esauriti</i>	08.03.18	1	0,40

2. Lo sconto è determinato ogni anno sulla base dei conferimenti effettuati nel corrispondente periodo di riferimento. Il periodo di riferimento per ciascun anno solare è il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare precedente.

L'ammontare dello sconto, spettante per ciascuna tipologia di rifiuto conferita, è determinato moltiplicando la quantità di rifiuto conferita nel periodo di riferimento, nel limite massimo sopra indicato, per l'incentivo al kg fissato nella tabella sopra riportata.

3. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene ridotta in misura del 10% ai soggetti utilizzatori di biocomposter assegnati dall'Amministrazione Comunale previa sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Allorché il contratto di comodato gratuito venga sottoscritto entro il 30 giugno la riduzione si applica a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento. Detta riduzione sarà applicata solo ai soggetti i cui biocomposter risultano gestiti regolarmente, come da certificazione di ditta incaricata.

Articolo 14 **Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti**

1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

<i>% di rifiuti avviati al riciclo</i>	<i>% di riduzione</i>
<i>se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti</i>	<i>10%</i>
<i>se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti</i>	<i>20%</i>
<i>se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti</i>	<i>30%</i>
<i>se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti</i>	<i>40%</i>
<i>se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti</i>	<i>50%</i>

3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

4. Per riciclo deve intendersi l'attività di riciclaggio come definita, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacità.

Articolo 14-bis

Esenzione parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che vengono conferiti al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ovverosia la parte variabile della tariffa.

2. Le utenze di cui al comma precedente che non intendono avvalersi del gestore del servizio pubblico, debbono darne comunicazione al gestore stesso e al Comune. Detta scelta vincola l'utenza per un periodo

non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta del titolare dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

3. La scelta deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 15

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Santa Croce sull'Arno;*
- b) l'abitazione occupata da nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni: tutti i componenti con età superiore a sessanta anni, con unico reddito derivante da pensione minima o sociale e senza alcuna proprietà immobiliare o con un'unica proprietà immobiliare adibita a propria abitazione principale;*
- c) l'abitazione occupata da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 4.000,00;*
- d) l'abitazione occupata da nuclei familiari il cui stato di disagio economico viene certificato dall'Ufficio Politiche Sociali;*
- e) gli immobili di proprietà di ex IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato adibiti all'attività istituzionale delle medesime.*

In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso di presentazioni tardive delle comunicazioni, il riconoscimento dell'esenzione/agevolazione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti (dai commi a, b e c) relativamente all'anno di riferimento del tributo.

f) edifici, o loro parti, adibiti a qualsiasi culto e edifici o loro parti, di proprietà di enti religiosi, adibiti ad attività sociali ed educative, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi adibiti ad attività commerciali.

2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:

a) per l'abitazione occupata da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 6.000,00 del 33%. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso di presentazioni tardive delle comunicazioni, il riconoscimento dell'esenzione/agevolazione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti (dai commi a, b e c) relativamente all'anno di riferimento del tributo.

b) per le utenze non domestiche di categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria - che dichiarano di non aver installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro, la riduzione del 10%.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 lettera b), c), d), ed al comma 2 lettera a) e b) del presente articolo, si applicano all'annualità in corso, su apposita richiesta da trasmettere all'Ente secondo le modalità previste al successivo art. 20.

La richiesta di esenzione/riduzione, necessaria per comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello ed allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non

rinvenibile d'ufficio, deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento.

4. Nei confronti dei cittadini che, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eseguono lavori di manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico o marciapiedi, così come disciplinato dal regolamento comunale in materia di "Baratto amministrativo", la tassa è ridotta dell'importo stabilito dallo stesso regolamento. Il contributo economico riconosciuto, sarà reso come sgravio sulla tassa rifiuti, dovuta per l'anno in cui è stata eseguita la manutenzione dell'area a verde pubblico o marciapiede.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Articolo 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche in strutture attrezzate. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 18

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla

tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Santa Croce sull'Arno in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

Articolo 19

Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. La dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, è presentata direttamente agli uffici dell'Ente oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, mail, posta raccomandata con avviso di ricevimento o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

2. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici dell'Ente da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Articolo 20

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza della tassa

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Occupanti o Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli odetentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore della tassa la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.

5. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti passivi, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione o la detenzione o il possesso. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal giorno stesso in cui è cessata l'occupazione dei locali. Il diritto allo sgravio della tassa decorre dal giorno in cui si è verificata la fine dell'occupazione o della detenzione o del possesso qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.

6. E' fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione della tassa, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione o della

detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.

7. Qualora gli effettivi occupanti differiscano rispetto al numero presunto determinato dalla tabella di cui all'articolo 10, comma 4, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione o della detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.

8. Per dichiarare la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, occorre inoltrare agli uffici del gestore della tassa apposito modello. Gli effetti sulla tassa si producono dall'anno successivo a quello di inoltro della dichiarazione.

Art. 21 **Semplificazioni amministrative**

1. Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 20 del presente regolamento i soggetti che abbiano attivato presso l'ufficio competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura;*
- subingresso;*
- trasferimento di sede;*
- modifiche;*
- cessazione.*

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.

2. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione del tributo. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell'art. 14, comma 37, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.

4. Gli uffici demografici comunali, in occasione dello svolgimento di pratiche anagrafiche, avvertono il contribuente degli obblighi dichiarativi relativi alla tassa, invitandolo a presentare la dichiarazione nel termine previsto; in assenza di detto avvertimento resta comunque l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24- ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto:

a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 2 rate, di pari importo, aventi scadenza il 30 maggio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per il calcolo della tassa dovuta si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente. Il conguaglio tariffario, rispetto alle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, sarà riscosso a saldo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Articolo 23

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 24

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di versamento in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 25

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

Articolo 26

Gestione della Tassa sui rifiuti

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, della tassa sui rifiuti, sono svolte, a partire dal 1° gennaio 2022, dallo stesso Comune di Santa Croce sull'Arno.

Articolo 27
Funzionario responsabile

Il Comune di Santa Croce sull'Arno designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie.

Articolo 28
Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 30
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da

quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 28, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 32

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 33

Contenzioso tributario

3. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale Tari si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 34

Norme transitorie e finali

1. In deroga al comma 2 dell'art. 22 del presente Regolamento, per il solo anno 2022, la riscossione della tassa annuale avviene previo invito al contribuente, in 2 rate, di pari importo, aventi scadenza il 15 ottobre 2022 e il 15 febbraio 2023, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Articolo 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA

TASSA SUI RIFIUTI

1. *Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)*
2. *Cinematografi, teatri*
3. *Autorimesse, magazzini senza vendita diretta*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
5. *Stabilimenti balneari*
6. *Autosaloni, esposizioni*
7. *Alberghi con ristorante*
8. *Alberghi senza ristorante*
9. *Carceri, case di cura e di riposo, caserme*
10. *Ospedali*
11. *Agenzie e uffici*
12. *Banche, istituti di credito e studi professionali*
13. *Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta*
14. *Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai*
15. *Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti*
16. *Banchi di mercato beni durevoli*
17. *Barbiere, estetista, parrucchiere*
18. *Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)*
19. *Autofficina, carrozzeria, elettrauto*
20. *Attività industriali con capannoni di produzione*
21. *Attività artigianali di produzione beni specifici*
22. *Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*
23. *Birrerie, hamburgerie, mense*
24. *Bar, caffè, pasticceria*
25. *Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)*
26. *Plurilicenze alimentari e miste*
27. *Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio*
28. *Ipermercati di generi misti*
29. *Banchi di mercato generi alimentari*
30. *Discoteche, night club*